



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02178 DEL DEP. DORI
(res. 230 del 22.01.2024)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rende opportuna una preliminare disamina degli interventi normativi e amministrativi posti in essere da questo Dicastero in merito alla tematica in questione.

Con l'“Accordo su programmazione e rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria” sottoscritto in data 26 aprile 2017 e recepito con il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2017, cui pure l'interrogante allude, si è proceduto alla rimodulazione di alcuni profili dell'ordinamento professionale dell'Amministrazione Giudiziaria e all'istituzione delle nuove figure del cancelliere esperto e del direttore, stabilendo altresì che le dotazioni e piante organiche di detti nuovi profili professionali rimangano nella consistenza e nelle modalità già previste per i profili sostituiti, ovvero quelli di cancelliere e direttore amministrativo.

Detto Accordo ha anche previsto, come ricordato dall'interrogante, la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili all'interno delle aree nonché l'attuazione delle progressioni e degli sviluppi economici all'interno del sistema classificatorio.

In particolare, l'art. 6 lettera j) dell'Accordo, come correttamente osservato nelle premesse del quesito posto, consente l'accesso alla figura professionale di direttore al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica; tuttavia, lo stesso articolo prevede che ciò sia

consentito *“con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche degli art. 4 e 5, nel rispetto delle posizioni dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive degli avvisi del 19 settembre 2016 avviate ai sensi dell’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.”*

Ora, tutto quanto finora esposto va letto alla luce della istituzione del nuovo ordinamento professionale definito nel CCNL 2019-2021, con la prevista introduzione delle famiglie professionali che sostituiranno i profili professionali afferenti al precedente ordinamento.

Peraltro, nelle more della definizione del nuovo CCI di Amministrazione, con riferimento al sistema di classificazione del personale si applica quanto delineato dal CCI del 29 luglio 2010, così come rimodulato dal D.M. 09 novembre 2017. Difatti, il nuovo CCNL all’art. 18 prevede che le Amministrazioni dispongano del tempo necessario per recepire le norme contenute all’interno dello stesso e che, in attesa della definizione della contrattazione integrativa, *“le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”*.

Ciò detto, il Dicastero avverte senz’altro come stringente l’esigenza di valorizzare le professionalità del personale amministrativo assecondando la legittima aspettativa dei dipendenti incardinati da tempo presso l’Amministrazione, anche attraverso l’ideazione di percorsi di carriera che riconoscano la indiscussa competenza accumulata in anni di esperienza, così contribuendo peraltro a rendere questa Amministrazione maggiormente attrattiva nei reclutamenti dall’esterno.

E’ costante, dunque, l’impegno del Ministero nell’opera di contemperare gli interessi dei vari soggetti coinvolti, ponendo la tematica in oggetto al centro dei tavoli di trattazione del nuovo CCI con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro
Carlo Nordio